



**COMUNE DI OLBIA
PROVINCIA DI SASSARI
ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI**

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO
ALLA LOCAZIONE – ART. 11, LEGGE 431/1998 – ANNUALITÀ 2024**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

ai sensi e per gli effetti:

- ✓ dell'art. 11, comma 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 *“Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”*;
- ✓ della determinazione dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna n. 1731 del 01/08/2024 *“Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 - Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione bando regionale permanente”*;
- ✓ della deliberazione della Giunta Regionale n. 28/11 del 31/07/2024 con la quale sono stati approvati i *“Criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi.”*;

RENDE NOTO

che è indetto un bando pubblico per l'assegnazione di contributi per il sostegno al pagamento del canone di locazione relativo all'annualità 2024.

ART. 1

DESTINATARI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Sono ammessi a concorrere all'assegnazione dei contributi per il sostegno alla locazione i soggetti che alla data della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani, cittadini appartenenti all'Unione Europea o cittadini extracomunitari, residenti anagraficamente nel Comune di Olbia da 3 anni consecutivi alla data di pubblicazione del presente bando.
I cittadini extracomunitari devono essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità o di copia della ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta di rilascio o rinnovo.
- b) essere titolari di un contratto di locazione di unità immobiliare situata nel Comune di Olbia, utilizzata a titolo di abitazione principale o esclusiva.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro.

Il Bando è rivolto ai titolari di contratti di locazione di tipo privatistico - come puntualmente individuati dall'art. 1, comma 1, della Legge 431/1998 - di unità immobiliari destinate ad uso abitativo di proprietà sia privata che pubblica, corrispondenti alla residenza anagrafica del richiedente. Tale condizione deve sussistere

al momento della presentazione della domanda o per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione;

- c) non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2, L.R. n. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il componente del nucleo familiare è ammesso al contributo nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non possa godere del bene;
- d) non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
- e) non essere titolare né il richiedente né alcuno dei componenti del nucleo familiare di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (palazzi di rilevanti pregi artistici e signorili).

Il titolare del contratto di locazione è il soggetto che può richiedere il contributo.

I requisiti di cui sopra devono permanere nel corso del rapporto di locazione.

La mancanza di uno dei requisiti di cui ai punti da a) ad e), costituisce causa di esclusione dal concorso.

Costituirà altresì causa di esclusione la mancata regolarizzazione della domanda entro i termini accordati.

La concessione del contributo è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti di reddito:

FASCIA A:

ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 15.563,86), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;

FASCIA B:

ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 16.828,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

Contributi concedibili

L'ammontare del contributo per ciascun richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:

Fascia A: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

Fascia B: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00.

Il contributo è determinato applicando la seguente formula:

- ✓ **Canone annuo effettivo** è pari al canone mensile moltiplicato per il numero delle mensilità previste nel contratto per il 2024.
- ✓ **Canone annuo sopportabile** Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B è pari al 24% dell'ISEE.

Il canone annuo sopportabile non può superare il canone annuo effettivo. In tal caso non si avrà diritto ad alcun contributo integrativo.

- ✓ **Ammontare annuo massimo del contributo** = Canone annuo effettivo – canone annuo sopportabile.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Esempio di calcolo teorico dell'ammontare massimo del contributo di Fascia A nel caso in cui il contratto di affitto abbia durata da gennaio a dicembre:

- ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00
- Canone annuo sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00
- Canone annuo effettivo = € 3.600,00
- Ammontare del contributo (per 12 mesi) = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie, altrimenti è pari al valore calcolato.

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo in parola e fatte salve disposizioni statali contrarie.

Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.

Gli utenti che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune dovranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati. A tal fine, i Comuni, nel predisporre i modelli per la presentazione della domanda, prevederanno dei campi in cui l'utente possa indicare gli altri comuni ai quali abbia già presentato o intenda presentare istanza nel medesimo anno.

**ART. 2
DOVE TROVARE IL MODULO DI DOMANDA E IL BANDO**

Le domande di ammissione al contributo devono essere **compilate unicamente su moduli predisposti dal Comune di Olbia** che sono reperibili unitamente al Bando presso:

- a) **Settore Servizi Sociali**, via Perugia n. 3, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dal lunedì al giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00;
- b) **Sito internet** del Comune di Olbia all'indirizzo: www.comune.olbia.ot.it;
- c) **Servizio Informacittà** di Olbia, Via Perugia n. 3.

ART. 3

TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande debitamente compilate e sottoscritte, complete di tutta la documentazione richiesta, dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di Olbia, Via G. Garibaldi n. 49, **DAL 10 SETTEMBRE AL 17 OTTOBRE 2024** oppure trasmesse via pec a: protocollo@pec.comuneolbia.it entro gli stessi termini e in questo caso dovranno riportare come oggetto la dicitura: **“CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE – ART. 11, LEGGE 431/1998 – ANNUALITÀ 2024”**.

Le domande pervenute fuori dai termini previsti dal bando saranno escluse dal concorso.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da disservizi imputabili a terzi, per errata indicazione dell'indirizzo pec, per errata dicitura dell'oggetto, per caso fortuito o per forza maggiore.

ART. 4

CONTENUTO DELLE DOMANDE

Le domande dovranno contenere le seguenti dichiarazioni:

- a) i dati anagrafici del richiedente;
- b) la composizione del nucleo familiare, con l'indicazione della presenza di componenti con più di 65 anni di età e di disabili con invalidità pari o superiore al 67%;
- c) i dati anagrafici del locatore/i;
- d) il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente bando;
- e) gli estremi del contratto di locazione ad uso abitativo e della registrazione presso l'Ufficio del Registro;
- f) l'ammontare del canone;
- g) l'indirizzo, se diverso dalla residenza, al quale inviare tutte le comunicazioni riguardanti la suddetta procedura;
- h) se si ha beneficiato per l'anno 2024 della Quota affitto del Reddito di Cittadinanza finalizzata al pagamento del canone di locazione;
- i) altri comuni ai quali si sia già presentato o s'intenda presentare istanza nel medesimo anno;
- j) la firma a sottoscrizione della dichiarazione.

Per **nucleo familiare** del richiedente si intende quello risultante anagraficamente alla data della domanda.

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

ART. 5 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Alla domanda si devono allegare:

- ✓ fotocopia del contratto di locazione regolarmente registrato all'Ufficio del Registro;
- ✓ fotocopia delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione nel periodo dal mese di gennaio al mese di dicembre 2024;

Le ricevute devono indicare: cognome e nome del locatore, cognome e nome del conduttore, importo del canone di locazione conforme a quanto riportato nel contratto; devono essere firmate (per esteso ed in forma leggibile) per quietanza dal locatore; devono contenere la marca da bollo ove prevista dalla normativa vigente;

- ✓ in alternativa alle ricevute: fotocopia dei vaglia postali o dei bonifici bancari comprovanti il pagamento delle quote mensili del canone di locazione (non deve essere apposta la marca da bollo).

NON È AMMESSA LA PRESENTAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA AL PAGAMENTO DEL CANONE;

- ✓ fotocopia non autenticata di un documento d'identità valido di chi sottoscrive la domanda;
- ✓ copia del documento attestante la regolarità nel pagamento dell'imposta di registro;
- ✓ copia del certificato in corso di validità rilasciato dalla competente Commissione ATS attestante la percentuale di invalidità (qualora ne ricorra l'ipotesi);
- ✓ per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea: copia del Permesso di soggiorno in corso di validità o copia della ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta di rilascio o rinnovo.

ART. 6 ENTITA' E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo è concesso per le mensilità del periodo gennaio-dicembre 2024 coperte dal contratto di locazione e per le quali siano state presentate le ricevute di pagamento.

Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto, entro il termine di validità del bando comunale, il canone sarà determinato dalla media della somma del canone di locazione del vecchio e del nuovo contratto.

In caso di decesso del conduttore, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 392/1978.

I contributi di importo inferiore a 50,00 Euro non verranno liquidati.

ART. 7 ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base dei seguenti punteggi:

FASCIA A - ISEE fino a (€ 15.563,86) - incidenza del canone sul reddito superiore al 14%

INCIDENZA DEL CANONE SUL REDDITO	PUNTEGGIO
dal 14% al 30%	1
dal 31% al 50%	2
dal 51% al 70%	3
Oltre il 70 %	4

FASCIA B - ISEE fino a € 16.828,00 - incidenza del canone sul reddito superiore al 24%

INCIDENZA DEL CANONE SUL REDDITO	PUNTEGGIO
dal 24% al 30%	1
dal 31% al 50%	2
dal 51% al 70%	3
Oltre il 70 %	4

Attribuzione punteggi in relazione all'ISEE

Fino a redditi di € 4.500,00	7
da € 4.501,00 a € 6.500,00	6
da € 6.501,01 a € 9.500,00	5
da € 9.500,01 a € 12.500,00	4
da € 12.500,01 a € 13.659,88	3
da € 13.659,89 a € 15.563,86	2
da € 15.563,87 a € 16.828,00	1

Attribuzione punteggi in relazione a situazioni particolari

Nucleo familiare composto da una o due persone ultra sessantacinquenni alla data di pubblicazione del bando.	Punti 3 per ogni ultra sessantacinquenne
Presenza di soggetti con disabilità certificata nella misura non inferiore al 67%.	Punti 3

	per ogni portatore di handicap
Per ogni figlio minore a carico.	Punti 2

Nel caso di risorse inferiori al fabbisogno rappresentato da questo Comune, i contributi verranno concessi in base al punteggio in graduatoria operando una riduzione proporzionale alla percentuale trasferita dalla Regione al Comune, fino a concorrenza del contributo assegnato, secondo i criteri che verranno determinati con Deliberazione dalla Giunta Comunale.

ART. 8 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Comune procederà alla istruttoria delle domande verificandone la completezza, la regolarità e la rispondenza al contenuto del presente bando.

L'Amministrazione Comunale provvederà ad approvare la graduatoria provvisoria di coloro che hanno i requisiti per l'eventuale concessione del contributo, che sarà pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune di Olbia.

La pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto e dell'elenco degli esclusi sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt. 8 e 10 bis della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Eventuali osservazioni e rilievi potranno essere presentati entro il termine di **10** giorni consecutivi dalla data di pubblicazione della graduatoria, all'Amministrazione Comunale, indirizzate al Dirigente del Settore Servizi alla Persona. Decorso tale termine il provvedimento diverrà definitivo.

ART. 9 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679)

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato alla acquisizione delle domande per il procedimento di cui al presente bando ed avverrà presso gli Uffici dell'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Olbia, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi.

Il conferimento dei dati, ivi compresi quelli "sensibili", è obbligatorio per l'istruttoria della pratica di che trattasi.

In ogni momento gli interessati potranno esercitare i loro diritti, in qualità di interessati, nei confronti del Titolare del trattamento, in particolare potranno:

- ✓ chiedere l'accesso ai dati personali che li riguardano; la rettifica, l'integrazione o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento;
- ✓ ottenere la portabilità dei dati che li riguardano;
- ✓ revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei propri dati in precedenza prestato;
- ✓ opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei loro dati;
- ✓ proporre reclamo ad un'Autorità di controllo;

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Olbia.

ART. 10
ALTRE DISPOSIZIONI

L'erogazione del contributo è subordinata al trasferimento del relativo finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

I contributi non potranno essere erogati fintanto che le suddette somme non siano contabilmente disponibili.

In caso di morosità nel pagamento del canone, l'Amministrazione verificherà l'opportunità di procedere alla liquidazione del contributo direttamente a favore del locatore, ai sensi dell'art. 11 della Legge 431/1998.

Qualora vengano meno per qualsiasi motivo le condizioni per l'ottenimento del contributo, l'Amministrazione Comunale provvederà a revocare il contributo stesso.

Nel caso in cui dai controlli che verranno effettuati emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente ottenuti (art. 75, D.P.R. 445/2000) oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Il Comune provvederà a recuperare le somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali.

L'Ufficio presso il quale rivolgersi per le informazioni è l'Ufficio del Responsabile del Procedimento presso il Settore Servizi alla persona, Via Perugia n. 3, tel. 0789 - 52055.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Giulia Spano